

# **COMUNE DI CAMPARADA**

Provincia di Monza e Brianza

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/0/2020

## **Indice**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 – Presupposto dell’Imposta .....	3
Art. 3 – Soggetti passivi .....	4
Art. 4 - Soggetti attivi.....	5
Art. 5 - Base imponibile .....	5
Art. 6 – Riduzioni .....	5
TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	6
Art. 7 - Determinazione delle aliquote .....	6
Art. 8 – Esenzioni .....	7
Art. 9- Versamenti eseguiti da contitolari e differimento di termini .....	7
TITOLO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE .....	7
Art. 10 - Versamenti .....	7
Art. 11 – Dichiarazione IMU.....	9
Art. 12 – Rimborsi e compensazioni .....	9
Art. 13 – Sanzioni ed interessi.....	10
Art. 14 – Accertamento del tributo non versato .....	10
Art. 15 – Accertamento con adesione.....	11
Art. 16 – Riscossione Coattiva .....	11
Art. 17 – Funzionario responsabile.....	11
TITOLO IV NORME FINALI.....	12
Art. 18 Norma di rinvio ed entrata in vigore .....	12

### ***TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Camparada dell'imposta municipale propria (IMU), decorrente dal 1.1.2020, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La presente disciplina regolamentare è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23, dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le Disposizioni di Legge vigenti.

## **Art. 2 – Presupposto dell'Imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili indicati nel comma 2 del presente articolo. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma del presente articolo, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
  - b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - c) Sono altresì considerate abitazioni principali:
    1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti

ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale sono:
  - a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  - c) il concessionario di aree demaniali;
  - d) in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **Art. 4 - Soggetti attivi**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Camparada con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del medesimo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art.1, commi 745-746, della L. 160/2019.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

#### **Art. 6 – Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della Legge n. 457/78 e DPR n. 380/2001.
3. La riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta.
4. Il contribuente per poter usufruire delle riduzioni in oggetto deve presentare dichiarazione IMU sia relativamente all'annualità di inizio dell'applicazione della riduzione d'imposta che alla fine della condizione stessa entro e non oltre i termini previsti per la dichiarazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

## ***TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI***

### **Art. 7 - Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote e le agevolazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019 entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la riduzione dell'aliquota base a favore dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella medesima. Il beneficio si estende anche alle pertinenze. Al fine di beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020 caso nel quale trovano applicazione le aliquote standard di legge.

#### **Art. 8 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica solamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), secondo i requisiti, generali e di settore, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. L'esenzione si applica limitatamente alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale o, se non identificabile, in misura proporzionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

#### **Art. 9- Versamenti eseguiti da contitolari e differimento di termini**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. A tal fine il contribuente che ha versato per conto di un altro deve presentare apposita comunicazione al Funzionario responsabile del tributo che, eseguite le opportune verifiche, darà riscontro mediante accoglimento o rigetto.
2. Con apposita delibera di Giunta Comunale possono essere differiti i termini dei versamenti in presenza di situazioni particolari quali emergenza sanitaria o altri eventi di natura eccezionale.

### ***TITOLO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE***

#### **Art. 10 - Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del

possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- ~~3.~~ Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta nell'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 9 comma 2, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I medesimi soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2019.
5. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.



### **Art. 11 – Dichiarazione IMU**

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 9, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione IMU deve essere presentata dal soggetto passivo in caso di variazione del valore venale dell'area edificabile.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
6. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 741, lett. c) numeri 3) (alloggi sociali) e 5) (forze armate), e al comma 751, terzo periodo, (bene merce) della L.160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
7. Gli enti non commerciali, di cui all'articolo 9, comma 2), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

### **Art. 12 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art.14.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori alla misura prevista dal

Regolamento delle entrate.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può chiedere la compensazione delle somme a credito entro il termine di 5 anni attraverso presentazione di idonea istanza nel rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti fissati nel Regolamento delle entrate.

### **Art. 13 – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3, 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La misura degli interessi è stabilita secondo quanto previsto nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali per i provvedimenti di accertamento, di rimborso, di riscossione coattiva, rateizzazioni.

### **Art. 14 – Accertamento del tributo non versato**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 - 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della Legge n. 160 del 2019 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e omessa denuncia è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Con deliberazione di Consiglio Comunale possono essere differiti i termini dei versamenti dell'IMU, limitatamente alla quota di competenza comunale, in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili nei termini e modalità stabilite dalla medesima deliberazione.

A tal fine i contribuenti devono attestare e giustificare, con idonea documentazione, a pena di decadenza dal beneficio, la sussistenza dei requisiti richiesti.

#### **Art. 15 – Accertamento con adesione**

5. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta municipale propria IMU l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **Art. 16 – Riscossione Coattiva**

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

#### **Art. 17 – Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile dandone comunicazione al Comune per i successivi adempimenti.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### ***TITOLO IV NORME FINALI***

##### **Art. 18 Norma di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nelle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, della Legge n.160 del 2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2020.